

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

NET PMI CATASTROFALI

Contratto di Assicurazione rischi catastrofali, di durata annuale, a protezione delle Imprese

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:

- IL DIP - DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE
- IL DIP AGGIUNTIVO DANNI
- LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE.

DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE SET INFORMATIVO 12/2024

“PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI”

Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplice e Chiari”.



Assicurazione rischi catastrofali a protezione delle Imprese



DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Net Insurance S.p.A.

Prodotto: NET PMI CATASTROFALI

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa Assicurazione è un prodotto multigaranzia dedicato alla protezione dei beni delle Imprese, quali fabbricati/capannoni/immobili e quanto in essi contenuto (per un massimo di 5 ubicazioni), dai seguenti rischi catastrofali: Terremoto, Alluvione-Esondazione-Inondazione e Frana.



Che cosa è assicurato?

Il prodotto è articolato su tre Garanzie (due Base ed una Subordinata):

- ✓ **GARANZIA TERREMOTO (Garanzia Base)**
La Garanzia copre i Danni materiali e diretti ai beni assicurati, per le singole Partite assicurate (Fabbricato, Contenuto e ove operante Merci), causati da Terremoto inteso quale Sismico brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Sono compresi i danni di incendio, esplosione e scoppio causati da Terremoto.
- ✓ **GARANZIA ALLUVIONE (Garanzia Base)**
La Garanzia copre i Danni materiali e diretti ai Beni assicurati, per le singole Partite assicurate (Fabbricato, Contenuto e ove operante Merci), causati da Alluvione intesa quale Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono compresi i danni di incendio, esplosione e scoppio causati da Alluvione.
- ✓ **GARANZIA FRANA (Garanzia Subordinata e vincolata alla presenza di almeno una delle Garanzie Base Terremoto e/o Alluvione)**
La Garanzia copre i Danni materiali e diretti ai beni assicurati, per le singole Partite assicurate (Fabbricato, Contenuto e ove operante Merci), causati da Frana intesa quale movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della forza di gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivante da infiltrazioni di acqua.
Per le Garanzie che precedono sono considerati unico sinistro le prosecuzioni del fenomeno verificatesi nelle 72 ore successive al primo evento.

L'assicurazione è prestata nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente e indicate in polizza e nelle Condizioni di



Che cosa non è assicurato?

Non è assicurabile l'Impresa

- ✗ non sita sul territorio italiano;
 - ✗ non iscritta nel registro delle imprese italiano e l'Impresa Agricola;
- i cui beni immobili risultano:**
- ✗ in fase di costruzione;
 - ✗ gravati da abuso edilizio o costruiti in violazione della normativa urbanistica ed edilizia vigente all'epoca della costruzione, comprese eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica;
 - ✗ in cattive condizioni di statica, manutenzione e conservazione o dichiarato inagibile.
 - ✗



Ci sono limiti di copertura?

Le coperture sono prestate nei limiti del Capitale Assicurato dalla singola Partita, per Sinistro e per Anno assicurativo.

Quale che sia la somma assicurata sono previste le seguenti limitazioni:

- ! **GARANZIA TERREMOTO:** scoperto pari al 15% del Danno indennizzabile. Limite di indennizzo pari al 100% del Capitale assicurato.
- ! **GARANZIA ALLUVIONE:** scoperto pari al 15% del Danno indennizzabile. Limite di indennizzo pari al 100% del Capitale assicurato.
- ! **GARANZIA FRANA:** scoperto pari al 15% del Danno indennizzabile. Limite di indennizzo pari al 100% del Capitale assicurato.
- ! **GARANZIA DANNI INDIRECTI:** Franchigia di 3 giorni massimo indennizzo 90 giorni per sinistro e per anno.

Assicurazione.

Estensioni di garanzia (sempre operanti):

✓ **Garanzia Danni indiretti (interruzione d'attività)**

Nel limite del Capitale assicurato indicato in Polizza alla Partita Fabbricato, riconosce una diaria giornaliera fino ad Euro 300 per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività, causata da Sinistro indennizzabile, in considerazione delle spese di carattere fisso ed insopprimibile relative a salari, stipendi, canoni di locazione, canoni fissi per servizi e/o manutenzioni.

✓ **Garanzia anticipo indennizzo**

La Garanzia riconosce il pagamento di un acconto fino al massimo del 30% dell'importo ragionevolmente presumibile del Sinistro a condizione che il suo l'ammontare superi Euro 50.000.

✓ **Garanzia spese di demolizione e sgombero**

Sono garantite nel limite del 10% del danno indennizzabile.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione è valida per i rischi ubicati in Italia.



Che obblighi ho?

- All'inizio del Contratto, hai il dovere di rilasciare dichiarazioni veritiere, complete e corrette.
- In corso di Contratto, hai il dovere di comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del Rischio assicurato. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e la cessazione dell'Assicurazione.
- In caso di Sinistro, hai il dovere di avvisare alla Compagnia tempestivamente e fornire la documentazione richiesta e conservare, fino alla liquidazione del Danno, le tracce, i residui del Sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso.



Quando e come devo pagare?

Il Contratto prevede il pagamento di un Premio, quale corrispettivo, per la durata annuale dell'Assicurazione. L'importo del Premio è indicato in Polizza ed è funzione Capitale assicurato a Primo Rischio Assoluto e del tasso di Premio corrispondente al Codice di Avviamento Postale ove ubicato il Rischio assicurato. Puoi effettuare il pagamento del Premio alla Compagnia mediante la modalità pagamento normativamente consentita e specificata in Polizza. È previsto un Premio minimo di Polizza di Euro 150.

L'importo del Premio annuo è frazionabile, a tua scelta, in rate semestrali o in rate mensili senza oneri aggiuntivi. Il frazionamento del Premio non ti esonera dall'obbligo di pagare l'intero Premio annuo, ciò anche in caso di cessazione del Rischio nel corso del Periodo di efficacia dell'Assicurazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, se hai pagato il Premio o la prima rata di Premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Il Contratto concluso mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui la Compagnia ha raccolto la tua volontà di concludere il Contratto. Da tale momento, la Compagnia garantisce le Prestazioni oggetto del Contratto stesso, sempre che sia stato pagato il Premio. L'Assicurazione ha una durata annuale e, in mancanza di disdetta, il Contratto è prorogato per un anno e così a seguire. In caso di disdetta, la Polizza scadrà alle ore 24.00 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel Contratto. Il Contratto di Assicurazione si perfeziona con il tuo pagamento del Premio.



Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire la Polizza inviando alla Compagnia la richiesta di disdetta mediante lettera raccomandata o posta elettronica/posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della Scadenza annuale. Hai la facoltà di recedere dal Contratto concluso mediante Tecniche di Comunicazione nei 14 giorni successivi alla data del primo addebito del Premio. Puoi comunicare la tua volontà alla Compagnia, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica/posta elettronica certificata.

Assicurazione rischi catastrofali a protezione delle Imprese

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Net Insurance S.p.A.

NET PMI CATASTROFALI

Ed. 12/2024

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Net Insurance S.p.A. – Società per Azioni facente parte del Gruppo Assicurativo Poste Vita – Albo Gruppi Assicurativi IVASS n. 43 – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, 00161 Roma, Tel. 06 89326.1 – Fax 06 89326.800; Sito internet: www.netinsurance.it; e-mail: info@netinsurance.it; PEC: netinsurance@pec.netinsurance.it.

Il patrimonio netto di Net Insurance S.p.A. ammonta a € 98,3 milioni e il risultato economico di periodo ammonta a € 0,01 milioni (10.370 €).

L'indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità (solvency ratio) è pari a 201,86%.

Tutti i dati sono desunti dal Bilancio della Società al 31/12/2023 disponibile sul sito internet dell'impresa al seguente link: <http://www.netinsurance.it>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni si evidenzia che:

Le Garanzie **Terremoto, Alluvione e Frana** devono costituire un **pacchetto non divisibile** per rispondere all'obbligo assicurativo, di cui alla Legge 30 Dicembre 2023 n° 213, a valere per l'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi.

Soltanto qualora l'Impresa Contraente sia già munita di una delle due Garanzie Base (Terremoto o Alluvione) si potrà limitare la copertura alla Garanzia Base di cui non dispone e alla Garanzia Subordinata Frana.

Ciascuna Garanzia è articolata su tre Partite: **Fabbricato, Contenuto e Mercì**. Quest'ultima è una partita facoltativa. Il Capitale assicurato per Partita deve essere lo stesso per le Garanzie Catastrofali rese operanti.

Tale Capitale per Partita rappresenta l'esposizione massima della Compagnia per uno o più sinistri che si verificano nell'anno assicurativo.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

In aggiunta a quanto indicato nel DIP la Compagnia non indennizza i Danni:

1. verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente/Assicurato provi che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
2. causati da bradisismo, eruzioni vulcaniche, maremoto, tsunami, mareggiata e penetrazione di acqua marina, variazione falda freatica, subsidenza, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, Smottamento del terreno;
3. causati da valanghe o slavine, anche se conseguenti a Terremoto;
4. causati da eventi atmosferici, quali: grandine, uragani, tempeste, trombe d'aria, vento e quanto da essi trasportato, allagamento – flash floods;
5. riconducibili a smarrimento, Furto o saccheggio delle Cose assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
6. causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'evento in garanzia;
7. subiti dagli alimenti in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi

	<p>in garanzia;</p> <p>8. a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, causati da sbalzi di corrente o scariche elettriche (Fenomeno elettrico) anche se conseguenti ad eventi in garanzia;</p> <p>9. a: alberi, cespugli, piante, serre, coltivazioni floreali ed agricole in genere;</p> <p>10. ai seguenti beni: denaro, carte Valori, titoli di credito, gioielli in metalli preziosi e/o pietre preziose e/o coralli e/o perle, opere dal valore artistico;</p> <p>11. a merci e enti all'aperto quali capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture;</p> <p>12. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;</p> <p>13. da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico;</p> <p>14. conseguenza diretta dell'azione dell'uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito degli eventi in garanzia;</p> <p>15. e/o eventi conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose o relativi a armi, sostanze esplosive o chimiche.</p> <p>Relativamente alla Garanzia Alluvione, Esondazione, Inondazione, la Compagnia non indennizza inoltre i Danni:</p> <p>16. alle Merci poste in locali interrati o che si trovino ad altezza inferiore a 12 cm sul pavimento eccezion fatta per le merci che per loro caratteristiche non possano essere appoggiate su pallets e merci non pertinenti all'attività esercitata;</p> <p>17. causati da gelo, disgelo;</p> <p>18. intasamento, traboccamento, rottura di sistemi di scarico, quali fognature, qualora non direttamente correlati all'evento; relativi a rotture di dighe.</p> <p>Relativamente alla Garanzia Frana, la Compagnia non indennizza inoltre i Danni:</p> <p>19. da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra;</p> <p>20. frane dovute ad errori di progettazione/costruzione nei 10 anni successivi ai lavori;</p> <p>21. frane già note o potenzialmente tali.</p> <p>Per l'estensione di Garanzia "Danni indiretti (interruzione d'attività)" sono esclusi i Danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle autorità; - difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle Cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge; - difficoltà di reperimento delle merci o dei macchinari imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra.
--	--



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto NET PMI CATASTROFALI è rivolto alle Imprese che operano nei settori dell'Artigianato, Industria, Commercio, Servizi (non Imprese Agricole) e intendono proteggere i propri beni quali fabbricati/capannoni/immobili e quanto in essi contenuto (per un massimo di 5 ubicazioni), dai rischi catastrofali: Terremoto, Alluvione-Esondazione-Inondazione e Frana.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La quota parte del premio imponibile, percepita in media per l'intermediazione assicurativa in valore percentuale, è pari al 30,00%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (e-mail/PEC, posta, fax) all'Ufficio Reclami secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PEC: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it • Posta: NET INSURANCE S.p.A. – C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 - 00161 ROMA • Fax: +39 06 89326.570 <p>avendo cura di indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; • numero della polizza e nominativo del Contraente; • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; • indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esauriente descrizione del motivo di lamentela;
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. <p>Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Ove applicabile, per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.</p> <p>Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito: www.netinsurance.it.</p>
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente ossia quello in cui ha sede l'impresa che ha stipulato il contratto (rintracciabile all'indirizzo http://www.ec.europa.eu/odr) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all' IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Come da normativa vigente.
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.	



Sommario

PREMESSA.....	2
GLOSSARIO.....	3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	6
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio.....	6
Art. 2 - Altre assicurazioni.....	6
Art. 3 - Effetto, durata e disdetta del Contratto - Premio.....	6
Art. 4 - Effetto e recesso dal Contratto stipulato mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza.....	7
Art. 5 - Revisione Premio.....	7
Art. 6 - Modifiche dell'Assicurazione.....	7
Art. 7 - Forma delle comunicazioni.....	7
Art. 8 - Aggravamento del Rischio.....	7
Art. 9 - Diminuzione del Rischio.....	7
Art. 10 - Recesso in caso di Sinistro.....	8
Art. 11 - Riduzione dei Capitali assicurati.....	8
Art. 12 - Validità territoriale.....	8
Art. 13 - Colpa grave.....	8
Art. 14 - Buona fede.....	8
Art. 15 - Assicurazione per conto altrui – Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dalla Polizza.....	8
Art. 16 - Oneri fiscali.....	8
Art. 17 - Limite massimo dell'Indennizzo.....	8
Art. 18 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente.....	8
Art. 19 - Restrizioni Internazionali – Inefficacia del contratto.....	8
Art. 20 - Home Insurance (Area Riservata).....	9
Art. 21 - Legge applicabile al Contratto.....	9
Art. 22 - Glossario/Rinvio alle norme di Legge.....	9
GARANZIE CATASTROFI NATURALI.....	9
COSA È ASSICURATO	9
Art. 23 - Oggetto dell'assicurazione.....	9
A. Terremoto.....	9
B. Alluvione – Esondazione – Inondazione.....	9
C. Frana.....	9
Art. 24 - Estensioni di garanzia (sempre operanti).....	10
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE.....	11
Art. 25 - Stato d'uso del Fabbricato.....	11
Art. 26 - Precisazioni sulle Partite assicurabili.....	11
Art. 27 - Assicurazione a Primo rischio assoluto.....	11
COSA NON È ASSICURATO.....	12
Art. 28 - Esclusioni.....	12
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO.....	13
Art. 29 - Obblighi in caso di sinistro.....	13
Art. 30 - Determinazione dell'ammontare del danno per Fabbricati, macchinari, mobilio ed arredamento, apparecchiatura di ufficio.....	13
Art. 31 - Determinazione dell'ammontare del danno per Merci.....	13
Art. 32 - Selling price.....	14
Art. 33 - Perizia contrattuale.....	14
Art. 34 - Mandato dei Periti.....	14
Art. 35 - Pagamento dell'Indennizzo.....	14
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	1
CONTATTI UTILI.....	1



PREMESSA

NET PMI CATASTROFALI è il prodotto con cui le Imprese potranno proteggere i propri beni quali fabbricati/capannoni/immobili e quanto in essi contenuto (per un massimo di 5 ubicazioni), dai rischi catastrofali: Terremoto, Alluvione-Esondazione-Inondazione e Frana.

Il prodotto ha un unico settore articolato su tre Garanzie secondo lo schema seguente:

Settore CATASTROFI NATURALI

Garanzie Base

- a. Garanzia Terremoto
 - Partita Fabbricato
 - Partita Contenuto
- b. Garanzia Alluvione
 - Partita Fabbricato
 - Partita Contenuto

Garanzia Subordinata vincolata alla presenza di almeno una delle Garanzie Base

- a. Garanzia Frana
 - Partita Fabbricato
 - Partita Contenuto

Garanzie Facoltative

- a. Garanzia Terremoto Merci
- b. Garanzia Alluvione Merci
- c. Garanzia Frana Merci

Garanzie sempre operanti

- a. Garanzia Danni indiretti (interruzione d'attività)
- b. Garanzia anticipo indennizzo
- c. Garanzia spese di demolizione e sgombero

Le Garanzie Terremoto, Alluvione e Frana devono costituire un **pacchetto non divisibile** per rispondere all'obbligo assicurativo, di cui alla Legge 30 Dicembre 2023 n° 213, a valere per l'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi.

Soltanto qualora l'Impresa Contraente sia già munita di una delle due Garanzie Base (Terremoto o Alluvione) si potrà limitare la copertura alla garanzia Base di cui non dispone e alla Garanzia Subordinata Frana.

Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine seguenti formano parte integrante della Polizza sottoscritta dal Contraente. L'Assicurazione vale esclusivamente per le Garanzie riportate a stampa sul Modulo di Polizza ed è prestata per i Capitali assicurati ivi indicati. Lo scoperto previsto per le diverse Garanzie è riportato all'interno delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Le coperture assicurative richiamate in Polizza sono operanti se è stato pagato il relativo Premio.

Avvertenza

A fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenza, nullità o limitazione delle Garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state evidenziate: con fondo colorato o in grassetto nelle Condizioni di Assicurazione.

I termini che nel testo contrattuale rinviano al Glossario sono riportati con iniziale in maiuscolo nel testo contrattuale.



GLOSSARIO

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si incontrano spesso le parole e i termini elencati, ai quali la Compagnia e il Contraente attribuiscono il significato di seguito espresso, che assume pieno valore ai fini dell'interpretazione della normativa contrattuale.

Definizioni

Allagamento - Flash Floods

Rapido accumulo di acqua in luogo normalmente asciutto, dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua derivante da un eccesso di precipitazioni atmosferiche concentrate in un breve lasso temporale e caratterizzate da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Alluvione – Esondazione – Inondazione

Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Di norma l'Assicurato coincide con il Contraente.

Attività

L'attività aziendale dichiarata in Polizza, compreso lo svolgimento di attività complementari, sussidiarie ed accessorie ad essa pertinenti nonché l'erogazione di servizi, compresi i punti di vendita al pubblico e/o spacci annessi, il tutto purché strettamente attinenti all'attività stessa.

Beneficiario

Il Contraente/Assicurato, che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l'evento.

Capitale assicurato

L'importo massimo che la Compagnia indennizza in caso di sinistro ed è riportato in Polizza.

Carenza

Periodo successivo alla stipula dell'assicurazione durante il quale non è operante la copertura. Le Garanzie contemplate non prevedono carenza.

Compagnia

Net Insurance S.p.A..

Contenuto

Si intende:

- Impianti e macchinari e attrezzature: macchine anche elettroniche e a controllo numerico, impianti atti allo svolgimento dell'attività esercitata, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; impianti e mezzi di sollevamento o

pesa, nonché di imballaggio e trasporto in genere, non iscritti al P.R.A., al servizio del Contraente/Assicurato;

- mobili ed arredamento compresi armadi di sicurezza e cassaforti, oggetti di cancelleria e stampati e gli effetti domestici;
- apparecchiature: elaboratori di processo e di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, macchine elettriche ed elettroniche per ufficio, registratori di cassa, bilance elettroniche, personal computer, mini elaboratori ed elaboratori per ufficio e relative unità periferiche di ricezione e trasmissione dati, con i relativi conduttori di collegamento, macchine ed impianti di telecomunicazione, sistemi elettronici di segnalazione, prevenzione ed allarme non considerati immobili per natura e destinazioni;
- strumenti e supporti specifici: schede, dischi, nastri, microfilm per calcolatori, per elaboratori elettronici e per macchine meccanografiche, disegni, documenti, registri, libri, pubblicazioni, modelli, stampi, cilindri, garbi, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, tavolette stereotipe, rami e zinchi con incisioni, fotocolors.
- indri, garbi, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, tavolette stereotipe, rami e zinchi con incisioni, fotocolors.

Sono esclusi dalla definizione di Contenuto:

- denaro, valori, gioielli, preziosi, pellicce, tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte in genere;
- Merci di qualsiasi tipo.

Contraente

Il soggetto Persona giuridica, ivi compresa la ditta individuale, che sottoscrive il Contratto di Assicurazione e paga il Premio.

Contratto di Assicurazione

Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del Premio, si impegna a corrispondere l'Indennizzo al verificarsi di un evento avverso.

Cose

Gli oggetti materiali.

Danno

La distruzione o deterioramento di cose provocati direttamente dagli eventi garantiti.



Dipendenze e/o pertinenze

Locali anche posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato in cui si trova l'azienda assicurata costituenti uffici, magazzini, depositi purché aventi le caratteristiche costruttive richieste dal presente contratto.

Esondazione

Si rinvia alla definizione Alluvione – Esondazione – Inondazione

Esplosivi

Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:

- a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono inclusi gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Fabbricati

L'intera costruzione edile (inclusa eventuale dipendenza del custode ubicata nell'ambito dell'azienda) o la parte di essa in cui si svolge l'attività dichiarata, contenente le cose assicurate. Sono compresi: il "Terreno", le recinzioni, fissi, infissi, opere di fondazione od interrate, ascensori e montacarichi, scale mobili, antenne, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione moquettes, rivestimenti, affreschi, cancelli, statue non aventi valore artistico, silos in muratura, cantine e simili. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alle quote di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante. Si intendono inclusi gli Impianti Fotovoltaici e gli Impianti Solari Termici. Si intendono esclusi: i fabbricati in costruzione, capannoni pressostatici, tensostrutture, nonché quanto indicato alla voce Contenuto.

Frana

Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della forza di gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivante da infiltrazioni di acqua.

Garanzia

La copertura assicurativa, per la quale, in caso di sinistro, la Compagnia procede all'indennizzo del danno subito dal Contraente/Assicurato e per la quale sia stato pagato il relativo premio.

Impianto fotovoltaico

Impianto costituito da un insieme di apparecchiature

che consentono di trasformare direttamente l'energia solare in energia elettrica. Si compone di modulo solare (celle fotovoltaiche) che genera corrente continua da energia solare, inverter che trasforma questa corrente continua in corrente alternata, quadri di campo, quadri di interfaccia, cablaggio e strutture di sostegno, contatori che misurano la corrente immessa in rete, pompe di calore, batterie di accumulo, caldaie ibride, colonnine di ricarica elettrica.

Impianto solare termico

Si compone di moduli solari che forniscono calore per il riscaldamento dell'acqua.

Implosione

Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

Incendio

Combustione, con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Incombustibili

Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 °C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. Sono considerati incombustibili anche i materiali presenti nel tetto certificati in classe di reazione al fuoco 1 (D.M. 26 giugno 1984 del Ministero dell'Interno).

Indennizzo / Risarcimento

La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.

Infiammabili

Sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

Locale aziendale

Unità immobiliare ove il Contraente ha stabilito la Sede Legale o Sede Operativa delle attività professionali indicate in Polizza.

Merci



Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'azienda, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, prodotti inerenti l'attività dell'Impresa assicurata in Polizza, campionari, quant'altro previsto dalla licenza di vendita dell'esercizio commerciale, supporti, scarti e ritagli di lavorazione; comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali.

Merci speciali

Polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio - celluloidi (grezza ed oggetti di) - materie plastiche espanse o alveolari - imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci) - espansite e sughero grezzo - cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa - cotone idrofilo - ovatte - cotone sodi - cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci - stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80% - piume o piumino.

Partita

L'insieme di beni oggetto di copertura assicurativa. Ciascuna Partita è assicurata fino a concorrenza del Capitale Assicurato indicato in Polizza.

Periodo di efficacia dell'Assicurazione

Il periodo intercorrente tra la data indicata in Polizza, o la data di pagamento del premio, se successiva, e la scadenza dell'assicurazione.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione sottoscritto dalle Parti.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia come corrispettivo del contratto di assicurazione.

Primo Rischio Assoluto

Forma di assicurazione per la quale la Compagnia risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

Scoperto

La parte di danno, indennizzabile a termini di Polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico del Contraente/Assicurato.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna dei fluidi non dovuto a esplosione.

Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.

Set Informativo

L'insieme della documentazione contrattuale (DIP Base, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario) da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione della Polizza.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Smottamento di terreno

Scivolamento graduale del terreno verso il basso, causato da infiltrazioni d'acqua nei materiali costituenti il suolo.

Terremoto

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.

Terreno

Fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione.

Valore a nuovo

Si intende:

- per il fabbricato: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo con beni equivalenti per caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità e tenuto conto delle tecniche costruttrici del momento del Sinistro;
- per il terreno: il costo di ripristino inteso come costo dei lavori di bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente l'evento;
- per il Contenuto: il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dal Contraente/Assicurato.



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, complete e corrette.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e la cessazione dell'Assicurazione.

La Compagnia, infatti, ha diritto:

nel caso in cui la verità sia stata alterata con dolo o colpa grave:

- di contestare la validità del Contratto e di richiederne l'annullamento entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o reticenza;
- di rifiutare la prestazione ovvero il pagamento dell'Indennizzo, se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine sopra indicato;
- di trattenere i premi relativi al periodo di Assicurazione, in corso al momento in cui ha richiesto l'annullamento.

nel caso in cui la verità sia stata alterata senza dolo o colpa grave:

- di recedere dal Contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o reticenza;
- di ridurre in caso di sinistro e in ogni tempo, le somme assicurate in proporzione al premio convenuto e a quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il reale stato del rischio.

Art. 2 - Altre assicurazioni

Qualora il Contraente sia già munito di una delle due Garanzie Base, potrà limitare la copertura alla Garanzia Base di cui egli non dispone e alla Garanzia Subordinata.

In presenza di più coperture sul medesimo rischio in caso di Sinistro il Contraente ha l'obbligo di darne avviso a tutti gli assicuratori e richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo Contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 c.c. – Assicurazione presso diversi assicuratori.

Art. 3 - Effetto, durata e disdetta del Contratto - Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento e scadrà alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel Contratto stesso.

L'Assicurazione ha durata annuale

In mancanza di disdetta comunicata da una delle Parti e, pervenuta all'altra Parte almeno 30 giorni prima della scadenza, il Contratto è prorogato per un anno e così a seguire.

Il Contratto prevede il pagamento di un Premio, quale corrispettivo, per la durata annuale dell'Assicurazione. L'importo del Premio è indicato in Polizza ed è funzione Capitale assicurato a Primo Rischio Assoluto e del tasso di Premio corrispondente al Codice di Avviamento Postale ove ubicato il rischio.

Il pagamento del Premio deve essere effettuato dal Contraente tramite la modalità pagamento normativamente consentita e specificata in Polizza.

È previsto un premio minimo di Polizza di Euro 150 (centocinquanta).

L'importo del Premio annuo è frazionabile, a scelta del Contraente, in rate semestrali o in rate mensili senza oneri aggiuntivi. Il frazionamento del Premio non esonera il Contraente dall'obbligo di pagare l'intero Premio annuo, ciò anche in caso di cessazione del Rischio nel corso del Periodo di efficacia dell'Assicurazione.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, a parziale deroga dell'art. 1901 c.c. – Mancato pagamento del Premio, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30°, giorno dopo quello della scadenza e



riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Art. 4 - Effetto e recesso dal Contratto stipulato mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza

A parziale rettifica dell'art. 3 – “Effetto, durata e disdetta del Contratto - Premio”, si precisa che il Contratto concluso mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui la Compagnia ha raccolto la volontà del Contraente di concludere il Contratto (data di effetto del Contratto). Da tale momento, la Compagnia garantisce all'Assicurato le prestazioni oggetto del Contratto, fermo l'obbligo del Contraente al pagamento del Premio. **Il Contraente ha facoltà di recedere dalla copertura assicurativa, nei 14 giorni successivi alla data del primo addebito del Premio**, comunicando alla Compagnia la propria volontà, a sua scelta:

- a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106 - 26100 CREMONA – Italia;
- a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata all'indirizzo wecare@netinsurance.it.

La Compagnia rimborsa al Contraente l'eventuale Premio addebitato, senza trattenuta alcuna, con le stesse modalità definite per il pagamento dei Premi.

Art. 5 - Revisione Premio

Dato il particolare rischio assicurato, la Compagnia si riserva il diritto di modificare le condizioni tariffarie e variare il premio pattuito alla scadenza annuale.

La modifica delle condizioni tariffarie è possibile solo a seguito di uno dei seguenti eventi:

- modifiche normative che incidono sulle caratteristiche delle coperture;
- variazioni registrate in ambito climatico e ambientale da soggetti/organismi riconosciuti e abilitati da norme nazionali o internazionali;
- variazioni sostanziali dello scenario macroeconomico che aggravano il livello dei costi delle Garanzie e/o per esigenze di sostenibilità tecnica su tali coperture per la Compagnia.

La Compagnia si impegna a comunicare al Contraente il nuovo premio 90 giorni prima della scadenza annuale del contratto. Se il Contraente non è d'accordo con il premio proposto può disdire il contratto entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale. In assenza di disdetta il nuovo premio si intenderà accettato e il contratto si rinnoverà alle nuove condizioni.

Art. 6 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni al Contratto di Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente/Assicurato sono tenuti, salvo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali anche in termini di utilizzo di sistemi e documenti informatici, nonché di posta elettronica, devono essere effettuate per iscritto e producono effetti dal momento in cui pervengono alla Compagnia, all'indirizzo corrispondente alla sede legale, oppure al distributore presso il quale è stato emesso il Contratto.

Art. 8 - Aggravamento del Rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c. – Aggravamento del Rischio.

Art. 9 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 c.c., e rinuncia al relativo diritto di recesso.



Art. 10 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, il Contraente, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, può recedere dall'Assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 11 - Riduzione dei Capitali assicurati

In caso di Sinistro, i Capitali assicurati con le singole Garanzie di Polizza ed i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del Periodo di efficacia dell'Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del Danno rispettivamente indennizzabile senza corrispondente restituzione del Premio.

Art. 12 - Validità territoriale

L'Assicurazione è valida esclusivamente per i rischi ubicati in Italia.

Art. 13 - Colpa grave

L'Assicurazione è efficace anche per i Danni determinati da colpa grave del Contraente/Assicurato e per i Sinistri cagionati per colpa grave delle persone delle quali il Contraente/Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 1900 c.c..

Art. 14 - Buona fede

L'omissione della comunicazione, da parte del Contraente, di una circostanza eventualmente aggravante il Rischio successiva alla stipulazione della presente Polizza, non pregiudica il diritto al risarcimento dei Danni, sempreché tale omissione sia avvenuta in buona fede, e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Compagnia il maggior Premio proporzionale al maggior Rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 15 - Assicurazione per conto altrui – Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dalla Polizza

Gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dal Contraente/Assicurato così come disposto dall'art. 1891 c.c. – Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta.

Art. 16 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.
Il presente Contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

Art. 17 - Limite massimo dell'Indennizzo

A nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore del Capitale Assicurato dalla Singola Partita per Sinistro e per Anno assicurativo, salvo quanto espressamente previsto alle singole Garanzie, nonché dall'art. 1914 c.c. – Obbligo di Salvataggio.

Art. 18 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente

Tutte le Controversie relative alla presente Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di Controversia tra le Parti, è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la Controversia esclusivamente ad organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it). Qualora successivamente si ricorra all'Autorità Giudiziaria, foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente/Assicurato.

Art. 19 - Restrizioni Internazionali – Inefficacia del contratto

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna Indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o Indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o



degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.

Art. 20 - Home Insurance (Area Riservata)

La Compagnia ha reso disponibile sul proprio Sito (<https://www.netinsurance.it>) un'Area internet riservata al Contraente (la cosiddetta area Home Insurance) accessibile tramite credenziali ottenibili con e-mail, codice fiscale e numero della tua Polizza. In tale Area è possibile consultare il Contratto e le coperture assicurative in essere con la Compagnia e gestire telematicamente il Contratto (effettuare il pagamento del Premio, denunciare un Sinistro, richiedere la modifica di dati personali).

Art. 21 - Legge applicabile al Contratto

La legge applicabile al Contratto è quella italiana.

Art. 22 - Glossario/Rinvio alle norme di Legge

Il Glossario è parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione. Per quanto non diversamente disciplinato dalle presenti Condizioni di Assicurazione si rinvia alle norme di legge vigenti.

GARANZIE CATASTROFI NATURALI

Le seguenti Garanzie sono valide se è richiamato in Polizza il relativo Capitale assicurato e se è stato pagato il relativo Premio

COSA È ASSICURATO

Art. 23 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia indennizza i Danni materiali subiti direttamente dai beni assicurati- rientranti nelle Partite (Fabbricato, Contenuto e ove operante Merci) come richiamate in Polizza, anche se di proprietà di terzi - **esclusi i beni in leasing se già coperti da altra assicurazione** - a seguito degli eventi sotto riportati.

- A. Terremoto
- B. Alluvione – Esondazione – Inondazione
- C. Frana

Garanzia TERREMOTO

La Compagnia indennizza, nei limiti del Capitale assicurato indicato in Polizza per le singole Partite assicurate, i Danni materiali e diretti compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - alle Cose assicurate causati da Terremoto, purché il Fabbricato e/o il Contenuto assicurato si trovi nell'Area interessata dall'evento .

Agli effetti della presente Garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad uno stesso episodio tellurico ed i relativi Danni sono considerati singolo Sinistro.

L'Indennizzo verrà corrisposto previa applicazione di uno Scoperto pari al 15% del Danno.

Garanzia ALLUVIONE - ESONDAZIONE - INONDAZIONE

La Compagnia indennizza, nei limiti del Capitale assicurato indicato in Polizza per le singole partite assicurate, i Danni materiali e diretti compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - causati alle Cose assicurate da: Alluvioni, Esondazioni o Inondazioni, purché il Fabbricato e/o il contenuto assicurato si trovi nell'area interessata dall'evento.

Agli effetti della presente Garanzia sono considerati parte di un unico Sinistro le prosecuzioni del fenomeno verificatesi nelle 72 ore successive alla prima manifestazione che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile.

L'Indennizzo verrà corrisposto previa applicazione di uno Scoperto pari al 15% del Danno.

Garanzia FRANA

La Compagnia indennizza, nei limiti del Capitale assicurato indicato in Polizza per le singole partite assicurate, i Danni materiali e diretti - causati alle Cose assicurate da Frana purché il Fabbricato e/o il contenuto assicurato si trovi nell'Area interessata dall'evento.



Agli effetti della presente Garanzia sono considerati parte di un unico Sinistro le prosecuzioni del fenomeno verificatesi nelle 72 ore successive alla prima manifestazione che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile.

L'Indennizzo verrà corrisposto previa applicazione di uno Scoperto pari al 15% del Danno.

Art. 24 - Estensioni di garanzia (sempre operanti)

Danni indiretti (interruzione d'attività)

Nel limite del Capitale assicurato indicato in Polizza alla Partita Fabbriato, la Compagnia riconosce al Contraente/Assicurato una diaria giornaliera fino ad Euro 300 (trecento) per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività, causata da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, in considerazione delle spese di carattere fisso ed insopprimibile relative a salari, stipendi, canoni di locazione, canoni fissi per servizi e/o manutenzioni.

Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardasse solo parte dell'impresa assicurata, l'importo massimo giornaliero suindicato è ridotto della metà.

Sono esclusi i Danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle autorità;
- difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle Cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge;
- difficoltà di reperimento delle merci o dei macchinari imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra.

Il pagamento dell'Indennizzo verrà effettuato dal 4° giorno lavorativo successivo a quello in cui il Sinistro si è verificato.

La presente copertura è unica anche in caso di concomitanza di eventi ed è prestata con il limite massimo indennizzabile di 90 giorni per sinistro ed anno assicurativo.

Anticipo indennizzo

Il Contraente/Assicurato ha diritto di chiedere e ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 30% dell'importo ragionevolmente presumibile del Sinistro stesso a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare del Sinistro superi l'importo di Euro 50.000 (cinquantamila).

L'obbligazione della Compagnia dovrà essere soddisfatta entro 30 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, purché siano trascorsi almeno 15 giorni dalla richiesta dell'anticipo e purché il Contraente/Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'Art. 29. - "Obblighi in caso di sinistro".

Spese di demolizione e sgombero

La Compagnia nel limite del Capitale assicurato indicato in Polizza indennizza, quando conseguenti agli eventi catastrofali garantiti anche:

- i guasti causati alle Cose assicurate per ordine dell'autorità allo scopo di impedire o di arrestare i Danni derivanti dagli eventi prima indicati;
- le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a discarica i residui del Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione - esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n° 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, sia quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni - fino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo a termini di Polizza.

Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo

Granzia	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
Terremoto	-	15%	100% Capitale assicurato
Alluvione-Esondazione-Indondazione	-	15%	100% Capitale assicurato
Frana	-	15%	100% Capitale assicurato
Danni indiretti	3 giorni	-	90 giorni per sinistro e anno
Anticipo indennizzo	-	-	30% importo indennizzabile
Spese demolizione e sgombero	-	-	10% dell'indennizzo pagato sui danni diretti



CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE

Art. 25 - Stato d'uso del Fabbricato

L'Assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che il Fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate abbia le seguenti caratteristiche:

- sia sito sul territorio italiano,
- non sia in fase di costruzione;
- sia conforme alla normativa urbanistica ed edilizia vigente all'epoca della costruzione e non gravato da abuso successivo,
- non sia dichiarato inagibile con provvedimento dell'Autorità e sia in buone condizioni di statica e manutenzione;
- sia conforme alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi.

Art. 26 - Precisazioni sulle Partite assicurabili

▪ Fabbricato Partita Base

L'assicurazione vale esclusivamente per i Fabbricati indicati in polizza che soddisfano le condizioni di cui all'art. 25 Stato d'uso del Fabbricato.

Se è assicurata una porzione di Fabbricato (ad esempio un locale posto all'interno di un condominio), la Garanzia è prestata anche per la quota di competenza del Contraente/Assicurato delle parti comuni.

Il Capitale assicurato sulla Partita Fabbricato deve essere il medesimo per le Garanzie catastrofali rese operanti.

▪ Contenuto Partita Base

È assicurato il Contenuto posto nel Fabbricato assicurato e/o sito nell'ubicazione indicata in Polizza ferme le condizioni di cui all'art. 25 Stato d'uso del Fabbricato.

Il Capitale assicurato sulla Partita Contenuto deve essere il medesimo per le Garanzie catastrofali rese operanti.

▪ Merci Partita facoltativa e subordinata a Partita Base

Sono assicurate le Merci presenti all'interno del Fabbricato assicurato sito nell'ubicazione indicata in Polizza.

E' tollerata la presenza di:

- 1 Kg di Esplosivi;
- 750 Kg di Merci speciali ovunque riposte nell'ambito dell'azienda;
- 150 Kg di Infiammabili destinati alle lavorazioni ed alla manutenzione.

Il Capitale assicurato sulla Partita Merci deve essere il medesimo per le Garanzie catastrofali rese operanti.

Non sono assicurate merci non pertinenti all'attività esercitata, merci poste all'aperto o ad altezza inferiore a 12 cm sul pavimento.

La Compagnia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornirgli tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 27 - Assicurazione a Primo rischio assoluto

L'assicurazione è prestata nella forma a Primo rischio assoluto, cioè sino alla concorrenza del Capitale assicurato, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.



COSA NON È ASSICURATO

Art. 28 - Esclusioni

La Compagnia non indennizza i Danni:

1. verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente/Assicurato provi che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
2. causati da bradisismo, eruzioni vulcaniche, maremoto, tsunami, mareggiata e penetrazione di acqua marina, variazione falda freatica, subsidenza, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, Smottamento del terreno;
3. causati da valanghe o slavine, anche se conseguenti a Terremoto;
4. causati da eventi atmosferici, quali: grandine, uragani, tempeste, trombe d'aria, vento e quanto da essi trasportato, Allagamento – flash floods;
5. riconducibili a smarrimento, Furto o saccheggio delle Cose assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
6. causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'evento in garanzia di cui al precedente art. 23;
7. subiti dagli alimenti in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi in garanzia di cui al precedente art. 23;
8. a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, causati da sbalzi di corrente o scariche elettriche (Fenomeno elettrico) anche se conseguenti ad eventi in garanzia di cui al precedente art. 23;
9. a: alberi, cespugli, piante, serre, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
10. ai seguenti beni: denaro, carte Valori, titoli di credito, gioielli in metalli preziosi e/o pietre preziose e/o coralli e/o perle, opere dal valore artistico;
11. a merci e enti all'aperto quali capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture;
12. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate salvo quanto previsto al precedente art. 24;
13. da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico;
14. conseguenza diretta dell'azione dell'uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito degli eventi in garanzia;
15. e/o eventi conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose o relativi a armi, sostanze esplosive o chimiche.

Inoltre,

relativamente alla Garanzia Alluvione, Esondazione, Inondazione, la Compagnia non indennizza i Danni:

16. alle Merci poste in locali interrati o che si trovino ad altezza inferiore a 12 cm sul pavimento eccezion fatta per le merci che per loro caratteristiche non possano essere appoggiate su pallets e merci non pertinenti all'attività esercitata;
17. causati da gelo, disgelo;
18. intasamento, traboccamento, rottura di sistemi di scarico, quali fognature, qualora non direttamente correlati all'evento; relativi a rotture di dighe,

relativamente alla Garanzia Frana, la Compagnia non indennizza i Danni:

19. da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra;
20. frane dovute ad errori di progettazione/costruzione nei 10 anni successivi ai lavori;
21. frane già note o potenzialmente tali.



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

La Compagnia onde offrire un tempestivo supporto in caso di evento ha attivato il seguente Numero Verde: **800 775 326**.

Disponibile nei giorni lavorativi dalle 8.00 alle 18.00 attraverso il quale è possibile ricevere supporto per la denuncia del sinistro e le attività correlate.

Informazioni minime da fornire:

- la ragione sociale;
- l'ubicazione del rischio;
- un recapito telefonico a cui è possibile ricontattare l'interlocutore.

Art. 29 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il Danno; le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile;
- darne avviso alla Compagnia entro il termine di 3 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del Danno.

Il Contraente/Assicurato è obbligato a conservare, fino alla liquidazione del Danno, le tracce ed i residui del Sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto all'indennità. Il Contraente deve dare la dimostrazione della effettiva consistenza del Danno: deve pertanto tenere a disposizione tutti i documenti atti a fornire la dimostrazione suddetta.

Art. 30 - Determinazione dell'ammontare del danno per Fabbricati, macchinari, mobilio ed arredamento, apparecchiatura di ufficio

La liquidazione dei Danni viene eseguita secondo le norme seguenti:

a) Fabbricati, per il caso di:

- **Danno parziale:** sono indennizzate le spese effettivamente sostenute per il ripristino della parte di Fabbricato danneggiato, **dedotto il valore dei residui**.
- **Danno totale:** sono indennizzate le spese effettivamente sostenute per ricostruire a nuovo il Fabbricato distrutto, **dedotto il valore dei residui**.
- **Terreno:** nell'ambito del Capitale assicurato alla partita Fabbricato e fermo lo scoperto previsto per le singole Garanzie sono indennizzate le spese per il ripristino inteso come costo dei lavori di bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente l'evento.

b) Contenuto, nel caso di:

- **Danno parziale:** sono indennizzate le spese effettivamente sostenute per la rimessa della cosa danneggiata nello stato funzionale in cui la stessa si trovava immediatamente prima del Sinistro, **dedotto il valore dei residui delle parti eventualmente sostituite**.
- **Danno totale:** sono indennizzate le spese effettivamente sostenute per il rimpiazzo della cosa distrutta, **dedotto il valore dei residui**.

Qualora il Contraente/Assicurato non intenda riparare la cosa danneggiata, né ricostruire o rimpiazzare quella distrutta, egli avrà comunque diritto all'Indennizzo determinato secondo i criteri che precedono.

Art. 31 - Determinazione dell'ammontare del danno per Merci

Si stabilisce:

1. il valore complessivo che avevano al momento del Sinistro tutte le merci assicurate, illese e danneggiate, tanto finite quanto in corso di fabbricazione;
2. dette Merci vengono valutate in base al prezzo della materia greggia al giorno del Sinistro, aumentato delle spese di fabbricazione corrispondenti allo stato in cui le merci si trovavano al momento del Sinistro, nonché



- delle imposte di fabbricazione e diritti doganali pagati dal Contraente/Assicurato e al netto dell'I.V.A., che avrebbe dovuto essere pagata dall'acquirente finale;
3. se le valutazioni così formate superassero i corrispondenti eventuali prezzi correnti sul mercato al giorno del Sinistro, questi ultimi dovranno essere applicati alle rispettive merci;
 4. il valore delle Merci illese, in base alla stima di cui al punto 1.;
 5. il valore ricavabile dai residui del Sinistro.

L'Indennizzo è dato dal valore complessivo delle Merci stimato al punto 1., **dedotto il valore delle merci illese ed il valore ricavabile dai residui** (stime 4. e 5.).

Art. 32 - Selling price

Se a seguito di Sinistro indennizzabile, risultano danneggiate Merci vendute in attesa di consegna, **purché non siano assicurate dall'acquirente, l'Indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna e le imposte dovute dall'acquirente.**

La presente pattuizione è operante a condizione che:

- le Merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese o altrimenti producibili in tempi brevi;
- l'avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa anteriore al Sinistro e la cui consegna sia contrattualmente predeterminata.

Art. 33 - Perizia contrattuale

Mancando l'accordo fra le parti sulla liquidazione dei Danni, la Controversia è deferita a due Periti, nominati dalle parti, uno per ciascuna: tali Periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza e saranno vincolanti fra le parti nei termini di cui all'Art. 34. - "Mandato dei Periti". Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Art. 34 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, cause e modalità del Sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio e non siano state comunicate, nonché verificare se il Contraente/Assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 29. - "Obblighi in caso di sinistro";
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, determinandone il valore secondo i criteri di valutazione di cui agli Artt. 30, 31 e 32;
4. procedere alla stima e alla liquidazione del Danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3. e 4. sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei Danni.

La Mancando l'accordo fra le parti sulla liquidazione dei Danni, la Controversia è deferita a due Periti, nominati dalle parti, uno per ciascuna: tali Periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza e saranno vincolanti fra le parti nei termini di cui al presente articolo. Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Art. 35 - Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della Garanzia, valutato il Danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo, entro 30 giorni dalla data di perfezionamento dell'atto di liquidazione del Danno, sempre che non sia stata fatta opposizione in base all'art. 2742 del Codice Civile.



Il pagamento definitivo dell'Indennizzo sarà effettuato entro 30 giorni dall'atto di liquidazione amichevole o arbitrale. Quando si tratti di immobili, prima del pagamento sia dell'eventuale anticipo che dell'Indennizzo, **il Contraente/Assicurato deve esibire alla Compagnia i certificati che comprovino l'assenza di iscrizioni ipotecarie o altre iscrizioni pregiudizievoli di cui all'art. 2742 c.c..**

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Informazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 e 14 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016

La Compagnia **Net Insurance S.p.A.** (più avanti, anche l'“Assicuratore”) con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (più avanti, anche il “Regolamento”), ed in coerenza del principio di trasparenza e consapevolezza delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati, rende le presenti informazioni.

1) Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è la Compagnia **Net Insurance S.p.A.**, con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, alla quale l'interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

2) Tipologia e fonte dei dati

I dati personali trattati dalla Compagnia, a seconda della tipologia di polizza da lei sottoscritta, sono i dati personali Suoi, dei Suoi familiari, degli assicurati e di terzi beneficiari (ove applicabile) o aventi titolo sui beni assicurati, da Lei forniti nel corso del rapporto con il Titolare (sia nella fase di valutazione del rischio, sia nella successiva fase liquidativa).

Tali dati personali potranno includere, a titolo esemplificativo, dati identificativi, anagrafici e professionali, stato civile, informazioni finanziarie (inclusi i premi), dati bancari e dati relativi a documenti personali e qualsiasi altro beneficiario, nonché eventualmente dati giudiziari, quali dati idonei a rilevare provvedimenti giudiziari a Suo carico ovvero sanzioni dipendenti da reato o la sua qualità di indagato o imputato in processi penali.

Il mancato conferimento di tali dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/dei contratto/i di assicurazione.

Può accadere, inoltre, che nel corso della durata del/dei contratto/i che Lei intende sottoscrivere in data odierna ovvero di altri eventuali ulteriori contratti di assicurazione che dovesse sottoscrivere in seguito (di seguito anche “il/i Contratto/i) al fine dell'esecuzione di specifiche operazioni, venga in possesso di categorie particolari di dati (quali, ad esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute). Per il trattamento di tali dati la legge richiede il Suo consenso da manifestarsi in modo esplicito e per iscritto. Il mancato conferimento del consenso per le categorie particolari di dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/i Contratto/i.

3) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

Net Insurance tratterà i Suoi dati personali, ivi ricomprese categorie particolari di dati e dati giudiziari per le seguenti principali finalità:

- finalità connesse all'emissione del/i Contratto/i, finalità connesse all'esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto assunti dalla Compagnia (ad esempio gestione amministrativa del rapporto, gestione dei sinistri, gestione dei premi e di eventuali richieste di indennizzo). La base giuridica di tali attività di trattamento si riviene nella necessità di dare esecuzione e gestire il Contratto di cui Lei è parte o le misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; per le sole categorie particolari di dati la base giuridica si individua nel Suo consenso;
- finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi (es. normativa Antiriciclaggio, prevenzione del terrorismo), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla Legge e da Organismi di Vigilanza e Controllo. La base giuridica è individuata dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale a cui la Compagnia è soggetta;
- finalità di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali ovvero difendere in fase stragiudiziale e giudiziale i diritti della Compagnia. La base giuridica si individua nel perseguimento del

legittimo interesse della Compagnia alla prevenzione dei fenomeni di frode in materia assicurativa e nella tutela dei diritti dello stesso derivanti dalla legge o dai contratti di cui è parte.

Il conferimento dei dati personali ed il trattamento degli stessi da parte della Compagnia per le finalità di cui ai punti precedenti è necessario ed in mancanza della Compagnia non potrà dar seguito alla conclusione del Contratto o all'esecuzione di attività connesse alla sua esecuzione, ivi inclusa la liquidazione dei sinistri.

Inoltre, la Compagnia tratterà i suoi dati personali ad esclusione di quelli di natura particolare e giudiziari:

- previo consenso specifico, anche per finalità di marketing e/o profilazione, realizzate sia con modalità automatizzata (es. email, sms, fax) sia con modalità non automatizzate (es. posta ordinaria, telefono con operatore) di contatto, quali a mero titolo esemplificativo, ricerche di mercato, indagini statistiche, anche intese a rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, invio di comunicazioni personalizzate su prodotti e servizi della Compagnia, anche sulla base delle Sue abitudini e dei Suoi interessi. Il conferimento dei dati per tali finalità è del tutto facoltativo e la decisione di non concedere tali consensi non inficerà l'esecuzione del rapporto con la Compagnia, precludendole solo la possibilità di ricevere materiale commerciale e promozionale. La base giuridica di questi trattamenti si individua nel Suo consenso espresso.

4) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura particolare:

- a. è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nel Regolamento;
- b. avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
- c. è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e/o da altri soggetti in qualità di responsabili e/o autorizzati al trattamento.

5) Destinatari dei dati

- a. I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 3 - ad altri soggetti della filiera assicurativa, quali coassicuratori, riassicuratori, società di archiviazione, società di gestione dei sinistri, fiduciari peritali e legali, enti di controllo (IVASS, CONSAP, UIF, Banca d'Italia), Autorità Giudiziaria ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per legge o per la finalità di conclusione / esecuzione del contratto assicurativo.
- b. Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 3, a Compagnie del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- c. I dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, a soggetti facenti parte della c.d. "catena assicurativa" e che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento (in particolare canali di acquisizione di contratti di assicurazione e loro collaboratori, assicuratori, coassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati, medici, periti ed altri consulenti, strutture sanitarie, agenzie investigative, servi di spedizione etc.), banche e organismi associativi e consortili del settore assicurativo (ANIA e conseguentemente le imprese di assicurazioni ad essa associate), IVASS, UIF ed altre Autorità Pubbliche nonché persone, società, associazioni che svolgono servizi di assistenza e/o consulenza per Net (es. in materia contabile, amministrativa, finanziaria), società o soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere della Compagnia.

L'elenco dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati o che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero presso la sede della Compagnia.

I dati non sono generalmente trasferiti fuori dall'unione europea; tuttavia, ove per specifiche esigenze connesse alla sede dei servizi resi dai fornitori, fosse necessario trasferire i dati verso Paese situati fuori dallo Spazio economico Europeo, anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, la Compagnia si impegna a garantire livelli di tutela e

salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo (si potrà richiedere al DPO/Responsabile per la protezione dei dati personali – all’indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero con lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia – copia degli impegni assunti dai terzi nel contesto di tali clausole nonché l’elenco dei Paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo dove sono trasferiti i dati).

6) Periodo di conservazione dei dati

L’Assicuratore, fatta salva la gestione di eventuale contenzioso e la vigente normativa fiscale e tributaria, è obbligato a conservare i dati personali:

- riguardo ai contratti assicurativi, per cinque anni dalla data in cui il contratto ha cessato di avere effetto e per cinque anni dalla data di eliminazione senza pagamento di indennizzo o del pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento e di spese dirette (Art. 8 del Regolamento ISVAP n.27/2008);
- riguardo ad ogni altro documento / contratto, per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione (art. 2220 del Codice Civile).

7) Diritti dell’Interessato

7.1) Il Regolamento conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti in relazione ai dati personali comunicati, che potranno essere esercitati nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:

- Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15);
- Diritto di rettifica (art. 16);
- Diritto di cancellazione (diritto all’oblio) (art. 17);
- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
- Diritto di opposizione (art. 21);
- Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all’esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento. Il DPO può essere contattato come indicato nel successivo punto.

7.2) Per esercitare i diritti, può scrivere a:

NET INSURANCE S.p.A.

Responsabile Protezione Dati

Via Giuseppe Antonio Guattani, 4

00161 Roma

ResponsabileProtezioneDati@netinsurance.it

ResponsabileProtezioneDati@pec.netinsurance.it

7.3) Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziale, Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità a cui è demandato il controllo del rispetto del regolamento; per l’Italia: il Garante per la protezione nelle seguenti modalità:

- a. raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma
- b. messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it



CONTATTI UTILI

Sito www.netinsurance.it

PER DENUNCIARE UN SINISTRO:

- Per posta: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106 - 26100 CREMONA - Italia
- Per e-mail: claims@netinsurance.it
- www.netinsurance.it – Sezione SOLUZIONI – APERTURA SINISTRO
attraverso il nostro sito internet www.netinsurance.it accedendo alla sezione SOLUZIONI – APERTURA SINISTRO, sarà possibile procedere in autonomia alla relativa denuncia o, in alternativa potrà accedere al Servizio con l'ausilio del filialista, recandosi direttamente presso la propria Banca.

PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI

- Numero Verde **800 775 326** (Contact Center)
- Sito www.netinsurance.it/wecare
- e-mail: wecare@netinsurance.it

PER INOLTARE UN RECLAMO

- Net Insurance S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani, 4 - 00161 ROMA
- Fax +39 06 89326570
- PEC ufficio.reclami@pec.netinsurance.it